

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 018/CGF
(2011/2012)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 262/CGF – RIUNIONE DEL 29 APRILE 2011**

1° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI €7.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C.,
RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ
NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2011 AL SIG. CAMILLI PIERO;
SEGUITO GARA GROSSETO/SIENA DEL 16.4.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la
Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 19.4.2011)

La società U.S. Grosseto ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 92 del 14.4.2011, con la quale è stata inflitta alla società reclamante l'ammenda di €7.000,00 e l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30.6.2011 al signor Camilli Piero a seguito dei fatti avvenuti nella gara Grosseto/Siena del 16.4.2011.

L'ammenda veniva inflitta alla società U.S. Grosseto *"per aver consentito, al termine della gara, l'indebito ingresso nei locali degli spogliatoi di persone non autorizzate....."*.

La sanzione dell'inibizione veniva inflitta al dirigente Camilli Pietro, *"per aver, al termine della gara, nel recinto di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un Assistente, a cui rivolgeva espressioni ingiuriose; per aver inoltre, poco dopo essere entrato arbitrariamente nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, rivolto all'Arbitro locuzioni minacciose e insultanti"*.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, lo svolgimento dei fatti avvenuti e i referti degli Ufficiali di Gara dai quali chiaramente è evidenziato come il dirigente Camilli Pietro in compagnia di oltre due persone non identificate ed autorizzate sia entrato arbitrariamente negli spogliatoi riservati agli arbitri, inveendo contro gli stessi, conferma, ritenendola congrua per i fatti come avvenuti, la sanzione e l'inibizione già applicate dal Giudice Sportivo e, quindi, in applicazione dell'art. 19, comma IV, lett. b) C.G.S., rigetta il ricorso in esame ed ordina l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. di Grosseto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE STEFANO**

MAURI SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/LAZIO DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 175 del 26.4.2011)

Con reclamo ritualmente proposto la S.S. Lazio ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 175 del 26.4.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha irrogato al calciatore Mauri Stefano la squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere, al 21° del secondo tempo della gara Internazionale/Lazio del 23.4.2011, a gioco fermo, scalciauto un avversario ad una gamba.

Con i motivi scritti la reclamante, pur non disconoscendo la condotta del calciatore Mauri, ha evidenziato il contrasto tra la prima refertazione dell'arbitro, che aveva riferito di una condotta violenta, rispetto ad un secondo rapporto nel quale aveva invece riportato soltanto la intenzionalità del gesto.

Chiedeva, pertanto, che la Corte adita, esclusa la connotazione dell'atto violento e della intenzionalità del gesto, annullasse la sanzione o, in subordine, riducesse la stessa.

Alla seduta del 29.4.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è congrua e deve essere confermata in quanto la condotta realizzata dal Mauri, che rivestiva la qualifica di Capitano, siccome gravemente antisportiva poiché posta in essere a gioco fermo, è stata correttamente sanzionata, avendo il Giudice Sportivo applicato il minimo editto di 2 giornate.

Ove, al contrario, il Giudice Sportivo avesse ritenuto sussistente il requisito della condotta violenta l'avrebbe sanzionata con la squalifica per 3 giornate effettive di gara, il che non è avvenuto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Umberto Maiello – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/BRESCIA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 166 dell'11.4.2011)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 166 dell'11.4.2011, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla società del Cagliari Calcio – all'esito della gara Cagliari/Brescia del 10.4.2011 - la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 *“per avere un numero esiguo di suoi sostenitori, al 7° del primo tempo ed al 29° del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore avversario delle grida costituenti espressione di discriminazione razziale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S. per aver la società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza”*.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la menzionata società, all'uopo contestando, in punto di qualificazione, i fatti in addebito e, rispetto al trattamento sanzionatorio, l'omesso riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 13 comma 1 C.G.S..

Sulla scorta delle suddette considerazioni la società reclamante ha, dunque, concluso per l'annullamento e/o revoca della sanzione irrogata ovvero, in subordine, per la sua riduzione.

Analoghe conclusioni la ridetta società ha, infine, rassegnato nel corso dell'udienza all'esito dell'esposizione delle tesi difensive.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto del collaboratore della Procura Federale.

Ed, invero, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, occorre dare evidenza alle seguenti circostanze di fatto *“al 7 pt. breve accenno di cori razzisti, ripetuti al 29 st. al momento della sostituzione, provenienti da alcuni sostenitori del Cagliari posizionati nella curva dove si trovano gli ultras”*.

A fronte delle descritte emergenze probatorie non hanno pregio le argomentazioni difensive, secondo cui i fatti in addebito devono essere qualificati, non già come espressione di discriminazione razziale *tout court*, bensì di forte contestazione dell'avversario.

Nella prospettazione della reclamante assumerebbe, invero, rilievo assorbente la grave frattura consumatasi nel rapporto tra il calciatore del Brescia, Jonathan Zebina, e la tifoseria del Cagliari in ragione di pregressi episodi che vedevano negativo protagonista il predetto calciatore (già tesserato del Cagliari) allorquando militava nelle fila della Juventus (espulsione del 3.9.2007).

Di contro, in disparte l'opinabilità della richiamata tesi difensiva, non suffragata da alcun riscontro obiettivo, non può essere obliterata la intrinseca natura illecita della condotta in addebito, fatta palese dall'oggettiva portata discriminatoria dei cori (*“buu”*) chiaramente descritti nel rapporto del collaboratore della Procura Federale.

Le eventuali finalità di contestazione individuale che possono aver ispirato tale censurabile comportamento diventano, dunque, recessive a fronte della divisata valenza offensiva della condotta contestata, che va qualificata, sul piano dell'ordinamento disciplinare, alla stregua del suo oggettivo significato, senza che assumano rilievo eventuali e concomitanti motivazioni soggettive.

E' astrattamente possibile che i sostenitori del Cagliari volessero contestare il calciatore avversario Zebina in ragione di pregressi episodi, ma tale pulsione emotiva non è idonea a condizionare la qualificazione giuridica del fatto ove tale scopo risulti attuato attraverso la censurabile scelta di fare ricorso a cori costituenti espressione di discriminazione razziale.

In siffatte evenienze lo scopo ultimo (id est quello della contestazione) non esclude il motivo della denigrazione razziale, che, anzi, diventa un mezzo necessario per conseguire il primo.

In definitiva, le intime ragioni che hanno ispirato – quali scopi ulteriori ed esterni alla fattispecie incriminatrice – i cori razzisti assumono, ai fini in questione, una valenza neutra, essendo la reazione punitiva dell'ordinamento costruita in riferimento a condotte che riflettono, direttamente o indirettamente, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica.

Tale atteggiamento, assolutamente deprecabile, va, sia umanamente che sportivamente, condannato e merita assolutamente di essere sanzionato.

E ciò indipendentemente sia dall'entità del gruppo (*“..alcuni..”*) di sostenitori coinvolti nell'azione sia del fatto che le grida in questione siano state registrate solo in due occasioni, potendo tali circostanze essere apprezzate nel (solo) giudizio di commisurazione della sanzione.

Parimenti priva di pregio si rivela l'ulteriore doglianza con cui la società reclamante lamenta il mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) C.G.S., idonea a configurare – nel concorso delle altre due circostanze attenuanti (ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) già riconosciute dal giudice di prime cure – l'esimente prevista dalla stessa norma.

A tal riguardo mette conto evidenziare che la fattispecie ex art. 13 comma 1 lett. a), di cui la società del Cagliari rivendica l'applicazione, presuppone che la società abbia *“.. adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo”*.

Orbene, alla stregua di una piana lettura della norma, è agevole osservare che la rilevanza delle misure preventive predisposte dalla singola società è subordinata alla rigorosa dimostrazione dell'oggettiva attitudine di siffatte precauzioni ad impedire l'evento illecito in contestazione.

Di contro, il programma predisposto dalla società del Cagliari, e descritto nell'atto di gravame, non reca alcuna misura idonea a scongiurare la concretizzazione dello specifico rischio di cori razzisti e, pertanto, riflette una valenza neutra rispetto ai comportamenti censurati.

Infine, quanto alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene che l'ammenda applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, siccome circostanziati dalle diminuenti riconosciute dal giudice di prime cure.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto e, per l'effetto, s'impone l'addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto Cagliari Calcio di Cagliari e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DOMIZZI MAURIZIO SEGUITO GARA NAPOLI/UDINESE DEL 17.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 170 del 18.4.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 170 del 18.4.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Maurizio Domizzi.

Tale decisione veniva assunta in quanto durante l'incontro Napoli/Udinese disputato il 17.4.2011 il Domizzi protestava nei confronti degli Ufficiali di gara, già diffidato, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolgeva all'Arbitro un epiteto insultante.

Avverso tale provvedimento l'Udinese Calcio S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 19.4.2011 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 28.4.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'Udinese Calcio S.p.A. di Udine, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA SEGUITO GARA FROSINONE/PADOVA DEL 16.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 19.4.2011)

Con rituale reclamo la società Frosinone Calcio S.r.l. ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 92 del 19.4.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato la sanzione della ammenda di €15.000,00 con diffida, per avere consentito, al termine della gara Frosinone/Padova del 16.4.2011, l'indebito ingresso nel recinto di gioco e nel sottopassaggio che adduce ai locali degli spogliatoi di numerose persone non autorizzate che, peraltro, assumevano un atteggiamento aggressivo, intimidatorio e insultante nei confronti dei calciatori della squadra avversaria e degli Ufficiali di gara.

Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza dei comportamenti ad essa addebitati eccependo che nessun soggetto, non identificabile o non identificato, era stato presente negli spogliatoi a fine gara, trattandosi di dirigenti di entrambe le squadre nonché di appartenenti alle FF.OO.

Ha, pertanto, chiesto l'annullamento e/o revoca della sanzione irrogata o, in subordine la riduzione della stessa secondo giustizia.

Alla seduta del 29.4.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Osserva preliminarmente questa Corte che, ex art. 35, c. 1 – 1.1, C.G.S., i rapporti dell'arbitro, degli Ufficiali di gara, della Procura Federale ed i relativi eventuali supplementi, costituiscono fonte di prova privilegiata.

Il reclamo, tuttavia, valutata la congruità della sanzione irrogata, merita considerazione per la richiesta subordinata, e dunque è accolto per quanto di ragione, nel senso che l'ammenda, tenutosi conto di quanto refertato, può essere congruamente ridotta come da dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone riduce la sanzione dell'ammenda a €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL CALC. SANTORUVO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/PADOVA DEL 16.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 19.4.2011)

Con reclamo ritualmente proposto, il calciatore Santoruvo Vincenzo, tesserato in favore della società Frosinone Calcio S.r.l., ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 92 del 19.4.2011 del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B con la quale gli è stata irrogata la squalifica per 2 giornate effettive di gara, seguito gara Frosinone/Padova del 16.4.2011, per avere preso per il collo un calciatore avversario spingendolo contro il muro del tunnel e spintonandolo.

Con i motivi scritti il reclamante ha contestato la sussistenza dell'addebito formulatogli in carenza del presupposto della non sicura sua identificabilità refertata dal quarto Ufficiale.

Ha, pertanto, richiesto l'annullamento e/o revoca della sanzione e, in subordine, la riduzione della stessa ad 1 giornata di gara ovvero commutandosi la seconda giornata di squalifica in ammenda.

Alla seduta del 29.4.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore del reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Osserva, preliminarmente, questa Corte che, ex art. 35, c. 1° - 1°.1, C.G.S., i rapporti dell'arbitro, degli assistenti e del quarto Ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

L'identificazione del Santoruvo, come si evince dal rapporto del quarto Ufficiale, al cui contenuto ci si riporta per brevità, è stata accertata oltre ogni ragionevole dubbio ed in tal senso risultano prive di pregio le argomentazioni contrarie di cui al reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Vincenzo Santoruvo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma 14 luglio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete